



COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

ORDINANZA

| | |
|------------------|-------------------|
| Prog.Gen. | 23 |
| Data | 29-05-2020 |

| | |
|-----------------|--|
| OGGETTO: | MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA SITO IN LARGO DELLA FIERA E TRAVERSE - NUOVO POSIZIONAMENTO DEI BANCHI E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AREA MERCATALE. MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. INTEGRAZIONE ORDINANZA SINDACALE N. 21 DEL 22.05.2020 |
|-----------------|--|

IL SINDACO

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità dell'epidemia da COVID-19 come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale prima e pandemia dopo;

VISTO

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; il quale all'art. 1 comma 14 consente lo svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.

VISTO il DPCM del 17 maggio 2020 con il quale sono state adottate misure di contenimento e gestione del contagio da Covid-19 con efficacia sino al 14 giugno 2020, tenendo conto anche degli sviluppi dell'andamento epidemiologico;

RICHIAMATA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 17.05.2020 con la quale vengono impartite ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del D.P.C.M. del 17 maggio 2020, con efficacia fino al 31 luglio 2020;

VISTE le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all'allegato 1 all'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 17.05.2020, le quali contengono indirizzi operativi specifici validi per i singoli settori di attività, finalizzati a fornire uno strumento sintetico e immediato di applicazione delle misure di prevenzione e contenimento di carattere generale, per sostenere un modello di ripresa delle attività economiche e produttive compatibile con la tutela della salute di utenti e lavoratori,

RICHIAMATA la propria precedente ordinanza n. 21 del 22.05.2020 avente ad oggetto "MERCATO SETTIMANALE DELLA DOMENICA SITO IN LARGO DELLA FIERA E TRAVERSE - NUOVO POSIZIONAMENTO DEI BANCHI E MODALITÀ DI ACCESSO ALL'AREA MERCATALE. MISURE PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19"

CONSIDERATO che, allo scopo di assicurare tutte le misure preventive di contenimento del contagio, indicate nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, con ordinanza sindacale n. 21 del 22.05.2020, sono state ampliate le distanze tra i banchi di vendita e create corsie mercatali a senso unico, di conseguenza, a causa della diminuzione degli spazi disponibili alla vendita, è stata limitata la partecipazione al mercato settimanale ai soli assegnatari di posteggio, precludendo la partecipazione agli spuntisti;

VALUTATE le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità è possibile prevedere un'ampliamento dell'area mercatale su Vico IV Casale, Largo del Casale e Via dei Carri in modo da evitare la diminuzione degli spazi disponibili alla vendita;

CONSIDERATO che tale ampliamento è illustrato in maniera dettagliata nell'allegata planimetria la quale forma parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di necessità ed urgenza che richiedono l'adozione di questo provvedimento nella regolamentazione delle attività che si svolgono all'interno dell'area mercatale settimanale, finalizzati al contenimento epidemiologico e salvaguardia della salute pubblica;

DATO ATTO, infine, che con l'adozione della presente ordinanza non si contravviene al disposto dell'art. 3, comma 2, del D. L. n. 19 del 25/03/2020;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Tutto ciò premesso e considerato,

ORDINA

ad integrazione dell'ordinanza sindacale n. 21 del 22.05.2020, in via precauzionale, al fine di prevenire il rischio di diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio comunale e fino a nuove disposizioni,

- di ampliare l'area del mercato settimanale, mediante l'individuazione di ulteriori posteggi su Vico IV Casale, Largo del Casale e Via dei Carri;
- che le disposizioni dei posteggi rispettino quanto indicato nella allegata planimetria, che sostituisce la planimetria allegata all'ordinanza sindacale n. 21 del 22.05.2020;
- di consentire la partecipazione al mercato settimanale agli spuntisti;
- di approvare la graduatoria degli aventi titolo all'esercizio della spunta, relativamente ai posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, come da "allegato A" che forma parte integrante del presente atto;
- di precisare che tale graduatoria individua l'ordine di priorità degli operatori accreditati all'esercizio della spunta;
- di consentire la partecipazione al mercato giornaliero all'aperto di Via Largo della Fiera (piazzale adiacente il mattatoio comunale) agli operatori per la vendita esclusiva di frutta, verdura e prodotti tipici locali, residenti e non residenti nel Comune di Santa Croce di Magliano;
- di consentire l'esercizio del commercio in forma itinerante agli operatori residenti e non residenti nel Comune di Santa Croce di Magliano nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 28 comma 1 della Legge Regione Molise 27 settembre 1999, n. 33 e dal Regolamento Comunale per l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio su aree pubbliche, con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa e a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.
- l'osservanza da parte degli ambulanti, degli espositori e degli avventori, delle misure igienico sanitarie contenute nelle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive ratificate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 16 maggio 2020, di cui all'allegato 1 dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 31 del 17.05.2020 e recepite con ordinanza sindacale n. 21 del 22.05.2020;

DISPONE

- di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e sul sito internet del Comune di Santa Croce di Magliano;

- di trasmettere la presente ordinanza:
 - alle Forze di Polizia presenti sul territorio;
 - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Campobasso;
 - all'ASREM -Azienda Sanitaria Regionale del Molise;

A V V E R T E

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente provvedimento sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (pagamento di una somma da € 400,00 ad € 3.000,00). Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Molise entro il termine di 60 giorni o, in alternativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla data del presente provvedimento.

IL SINDACO
DOTT. ALBERTO FLORIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.